



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 18 aprile 2024
(OR. en)**

**9099/24
ADD 1**

UK 60

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 aprile 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 169 final
Oggetto:	ALLEGATO della raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo sulla mobilità dei giovani tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 169 final.

All.: COM(2024) 169 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.4.2024
COM(2024) 169 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo sulla mobilità dei giovani
tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO SULLA MOBILITÀ DEI GIOVANI TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

I. CONTESTO GENERALE

1. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione")¹ si applica dal 1° gennaio 2021. Insieme all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso")², rappresenta la pietra angolare delle relazioni bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito.
2. Sebbene preveda un coordinamento della sicurezza sociale che favorisce la mobilità delle persone a norma del diritto interno di ciascuna parte, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non tratta direttamente la mobilità in quanto tale, ossia la possibilità per un cittadino di una parte di risiedere o soggiornare nel territorio dell'altra parte. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede anche norme sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali che, tuttavia, riguardano solo i casi di presenza temporanea per uno scopo specifico (ad esempio la prestazione di servizi).
3. Attualmente la mobilità tra l'Unione e il Regno Unito è invece disciplinata dalle rispettive norme interne (in materia di immigrazione) dell'Unione (e dei suoi Stati membri) e del Regno Unito. Questa situazione ha causato una riduzione della mobilità tra i cittadini dell'Unione e del Regno Unito e ha inciso in particolare sulle occasioni di acquisire esperienza all'estero nel territorio dell'altra parte e di beneficiare di scambi tra giovani e nel campo della cultura, dell'istruzione, della ricerca e della formazione.
4. Nel corso del 2023 il Regno Unito si è rivolto a diversi Stati membri (ma non a tutti) con l'intenzione di negoziare accordi bilaterali sulla mobilità dei giovani sul modello del sistema di visti del Regno Unito per la mobilità dei giovani. Tale approccio si tradurrebbe in una disparità di trattamento dei cittadini dell'Unione che desiderano recarsi nel Regno Unito. Non permetterebbe inoltre di affrontare i principali ostacoli alla mobilità riscontrati dai giovani.

II. OBIETTIVI E AMBITO DELL'ACCORDO PREVISTO

5. Negli orientamenti del 23 marzo 2018 (confermati dalle conclusioni del 13 dicembre 2019) il Consiglio europeo (Articolo 50) ha indicato l'obiettivo dell'Unione di includere nel futuro partenariato con il Regno Unito "[...] disposizioni ambiziose sulla circolazione delle persone fisiche, basate sulla piena reciprocità e la non discriminazione tra Stati membri [...]". Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Nel campo della mobilità, al di là dell'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata e del coordinamento in materia di sicurezza sociale, le direttive allegate a tale decisione

¹ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

² GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

indicavano, in linea con la dichiarazione politica del 2019 che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, che l'allora prospettato partenariato dovesse mirare a stabilire le condizioni di ingresso e di soggiorno delle persone fisiche per fini quali ricerca, studio, formazione e scambi di giovani.

6. L'obiettivo dei negoziati è raggiungere un accordo equilibrato tra l'Unione europea e il Regno Unito nell'ambito della mobilità dei giovani senza escludere necessariamente determinati scopi del soggiorno, dunque con un ambito di applicazione potenzialmente più ampio di quello previsto dalla decisione del Consiglio del 2020.
7. Secondo l'accordo previsto, "mobilità" implica la residenza di una persona fisica, vale a dire un soggiorno non temporaneo. L'accordo previsto non affronta pertanto questioni relative all'agevolazione dei viaggi quali documenti sostitutivi del passaporto o corsie speciali alla frontiera, né la prestazione temporanea di servizi con la presenza di una persona fisica nel territorio dell'altra parte. Quest'ultimo aspetto è trattato nel titolo II ("Servizi e investimenti") della parte seconda ("Commercio, trasporti, pesca e altri accordi") dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e non è interessato dall'accordo previsto.
8. L'accordo previsto dovrebbe essere un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ai sensi dell'articolo 2 di tale accordo e contribuire in tal modo all'evoluzione delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e il Regno Unito in generale.

III. CONTENUTO DELL'ACCORDO PREVISTO

PRINCIPI GENERALI

9. L'accordo previsto dovrebbe garantire un equilibrio di diritti e obblighi. Dovrebbe garantire l'autonomia dell'ordinamento giuridico e del processo decisionale dell'Unione nonché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ed essere coerente con i principi fondamentali dell'Unione. Dovrebbe fondarsi sulla non discriminazione tra cittadini dell'Unione e sulla reciprocità.
10. L'accordo previsto dovrebbe rispecchiare lo status del Regno Unito di paese terzo non Schengen e di non membro dell'Unione, per cui non è soggetto agli stessi obblighi che incombono ai membri e non può godere degli stessi diritti e benefici di un membro. In particolare, l'accordo previsto non dovrebbe equivalere a conferire ai cittadini del Regno Unito i vantaggi della libertà fondamentale di circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione. Non dovrebbe neppure concedere gli stessi vantaggi di cui godono i beneficiari della parte dell'accordo di recesso relativa ai diritti dei cittadini.

DISPOSIZIONI SULLA MOBILITÀ DEI GIOVANI NELL'ACCORDO PREVISTO

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

11. L'accordo previsto dovrebbe prevedere la mobilità dei giovani cittadini dell'Unione verso il Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito verso uno Stato membro dell'Unione.
12. L'ambito di applicazione personale dell'accordo previsto dovrebbe essere limitato ai giovani cittadini dell'Unione e del Regno Unito (ad esempio tra i 18 e i 30 anni all'inizio del periodo di soggiorno).

DURATA DEL SOGGIORNO

13. La durata del soggiorno dovrebbe essere limitata a un periodo di tempo ragionevole (ad esempio quattro anni).

ATTIVITÀ CONSENTITE

14. La mobilità non dovrebbe dipendere dallo scopo, ossia le attività consentite dall'accordo previsto dovrebbero includere lavoro, studio, formazione/tirocinio (anche nell'ambito di un programma di istruzione dell'altra parte), ricerca, volontariato, altre attività o semplicemente una visita/un viaggio per la durata del soggiorno.
15. Tali attività non dovrebbero tuttavia includere quelle che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo II (Servizi e investimenti) della parte seconda (Commercio, trasporti, pesca e altri accordi) dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
16. L'esercizio della mobilità ai sensi dell'accordo previsto non dovrebbe essere soggetto a quote.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE E MOTIVI DI RIGETTO

17. Tutte le condizioni di ammissione dovrebbero essere stabilite dall'accordo previsto. Dovrebbero basarsi su condizioni comuni di ammissione, comprendendo ad esempio un documento di viaggio valido, un'assicurazione malattia valida e che copra tutti i rischi e una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (in base al fatto che il richiedente lavori o no).
18. Il beneficiario dovrebbe rispettare tali condizioni per tutta la durata del soggiorno.
19. Il programma di sponsorizzazione del Regno Unito o programmi analoghi non dovrebbero applicarsi.
20. L'accordo previsto dovrebbe includere motivazioni pertinenti di rigetto delle domande, ad esempio una minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla salute pubblica.

AMMISSIONE, COMPRESO IL RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

21. L'accordo previsto dovrebbe stabilire le norme di ammissione, ossia la verifica del rispetto delle condizioni in esso stabilite tramite un controllo ex ante preliminare all'esercizio della mobilità.
22. La mobilità verso l'Unione dovrebbe essere esercitata solo nello Stato membro che ha ammesso il cittadino del Regno Unito, ossia l'ammissione da parte di uno Stato membro non dovrebbe consentire la mobilità intra-UE verso un altro Stato membro.
23. I diritti da pagare per il trattamento delle domande o per il rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno non dovrebbero essere sproporzionati o eccessivi.

PARITÀ DI TRATTAMENTO

24. Il trattamento dei beneficiari dell'accordo previsto dovrebbe essere uguale a quello riservato ai cittadini, almeno per quanto riguarda le condizioni di lavoro, compresi la retribuzione e il licenziamento, nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la libertà di associazione, alcuni aspetti dell'istruzione e della formazione professionale, le agevolazioni fiscali, purché la persona abbia la residenza fiscale, e i servizi di consulenza forniti dagli uffici del lavoro. Non dovrebbe tuttavia estendersi alle borse

di studio e ai prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o ad altri tipi di borse e prestiti.

25. L'accordo previsto dovrebbe prevedere la parità di trattamento per quanto riguarda le tasse d'iscrizione per l'istruzione superiore e la formazione.
26. L'accordo previsto dovrebbe esentare dal supplemento dell'assistenza sanitaria del Regno Unito i beneficiari dell'Unione.

FAMILIARI

27. L'accordo previsto dovrebbe stabilire le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare del soggiornante (il beneficiario del regime) e definire i familiari ammissibili a tale ricongiungimento.

INTERAZIONE CON ALTRI ASPETTI DEL DIRITTO DELL'UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI

28. L'accordo previsto non dovrebbe pregiudicare le norme del Regno Unito, dell'Unione e degli Stati membri che offrono percorsi di migrazione legali, ossia dovrebbe prevedere un ulteriore percorso di migrazione accanto a quelli eventualmente esistenti in una delle parti.
29. L'accordo previsto non dovrebbe pregiudicare le norme dell'Unione e degli Stati membri relative all'acquisizione dello status di soggiornante permanente/di lungo periodo.
30. L'accordo previsto non dovrebbe pregiudicare neppure:
 - le norme sul coordinamento della sicurezza sociale previste nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
 - le norme sulla doppia imposizione;
 - le norme sul controllo delle persone che attraversano le frontiere delle parti, comprese le agevolazioni dei viaggi previste da una delle parti;
 - le norme che impongono l'iscrizione all'arrivo del cittadino dell'altra parte entro un determinato termine.

ALTRI ASPETTI

31. La parità di trattamento per quanto riguarda le tasse d'iscrizione per l'istruzione superiore e la formazione dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla procedura di rilascio del visto.
32. L'accordo previsto dovrebbe garantire che le persone che soggiornano legalmente nel territorio di una parte non possano vedersi negare l'ingresso nel territorio di quella parte.
33. L'accordo previsto non dovrebbe pregiudicare le intese relative alla zona di libero spostamento tra il Regno Unito e l'Irlanda, di cui all'articolo 38, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, e all'articolo 3 del Quadro di Windsor.

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

34. L'accordo previsto dovrebbe essere un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione quale previsto dall'articolo 2 di tale accordo. Di conseguenza l'accordo previsto dovrebbe far parte dello stesso quadro istituzionale unico e uniforme dello stesso accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,

di cui le norme in materia di risoluzione delle controversie costituiscono parte integrante.

35. In tale contesto è opportuno istituire un nuovo comitato specializzato per l'attuazione dell'accordo previsto.

IV. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

36. In quanto accordo integrativo, l'ambito di applicazione territoriale dell'accordo previsto dovrebbe essere quello dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

V. LINGUE FACENTI FEDE

37. Il prospettato partenariato, che dovrebbe fare ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dovrebbe comprendere una clausola linguistica a tale scopo.

VI. MODALITÀ PROCEDURALI PER LA CONDOTTA DEI NEGOZIATI

38. La Commissione negozierà in costante coordinamento e dialogo permanente con il Consiglio e i suoi organi preparatori. A tale riguardo è opportuno che il Consiglio e il Coreper, assistiti da [nome del comitato speciale], forniscano una guida alla Commissione.
39. La Commissione si consulterà con gli organi preparatori del Consiglio e riferirà loro tempestivamente. La Commissione fornirà tempestivamente tutte le informazioni necessarie e tutti i documenti relativi ai negoziati.
40. La Commissione terrà informato dei negoziati il Parlamento europeo in modo completo e con tempestività.